

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****77 / 2021 del 01/03/2021**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEGLI ACCORDI PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933**

---

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEGLI ACCORDI PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 107/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- l'Azienda (oggi Agenzia) Regionale Emergenza Urgenza è stata istituita dalla Regione Lombardia con L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 "Istituzione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla L.R. n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)", successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009";
- la modifica apportata dalla L.R. n. 22 del 10.12.2019 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale" all'art. 16 della L.R. n. 33/2009, ha istituito l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), successivamente attivata con DGR n. XI/4078 del 21.12.2020 che subentra, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali, all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;
- l'AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (art. 16 L.R. n. 33/2009):
  - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
  - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
  - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

**ATTESO** che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e

Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze, la cui modulazione a livello territoriale è coordinata dall'AREU;

**RICHIAMATA**, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 ad oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

**ATTESO** che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che "in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere" e si sottolinea che la descritta modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di rapporto convenzionale con AREU;

**RICHIAMATA** la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità ad oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità di ordine organizzativo, logistico, economico e sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

**CONSIDERATO che** ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 10 dicembre 2019 e della DGR n. XI/4078 del 21.12.2020. l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentra nei rapporti giuridici dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, in modo da garantire sia la continuità nello svolgimento delle funzioni sia l'erogazione delle prestazioni;

**DATO ATTO** che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi, aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con gli Istituti/Fondazioni/Case di cura indicate al punto successivo per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

**RAVVISATA** la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ai sensi delle citate DD.G.R. n. VIII/9014/2009 del 20.02.2009 e n. X/2933 del 19.12.2014, di provvedere alla predisposizione di un nuovo testo di accordo quadro, in via pattizia, con le singole strutture interessate;

**DATO ATTO** che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 221 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede all'ASST, o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

**PRESO ATTO** che in ossequio alle DD.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 e n. X/2933 del 19.12.2014, le sottoelencate Strutture hanno inoltrato idonee istanze per stipulare, entro il 31.12.2020, una nuova convenzione triennale al fine di ottenere un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria sede all'ASST più vicina o altra idonea struttura sanitaria di ricovero e cura, dotata di competenze sanitarie e specialistiche non presenti presso le Strutture stesse:

- Casa di Cura "Villa Esperia" con sede in Godiasco Salice Terme (PV) Viale dei Salici

n. 35;

- Centro Polispecialistico "Armonia" con sede in Porto Mantovano, Via Fratelli Kennedy n. 73/C;
- Casa di Cura "Beato Palazzolo" con sede in Bergamo, Via San Bernardino n. 56;
- Fondazione Teresa Camplani, per la propria Casa di Cura Ancelle della Carità, con sede in Cremona Via Aselli n. 14, e sede legale in Brescia Via Moretto n. 33;
- Fondazione Teresa Camplani, per la propria Casa di Cura S. Clemente, con sede in Viale Pompilio n. 65 Mantova e sede legale in Via Moretto n. 33 Brescia;
- Fondazione Teresa Camplani, Casa di Cura Domus Salutis, con sede legale in Brescia (Bs) Via Moretto n. 33 e sede operativa in Brescia (Bs) Via Lazzaretto n. 3;
- Fondazione Opera San Camillo – Casa di Cura San Camillo, con sede legale in Milano, Via Oldofredi n. 11 - con sede operativa in Cremona Via Mantova n. 113;
- IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, con sede legale in Milano, via Giuseppe La Masa n. 19, per la struttura accreditata "Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò;
- Casa di Cura "San Pio X", con sede in Milano, via Francesco Nava n. 31;
- Casa di Cura "Le Betulle", con sede in Appiano Gentile (CO), viale Italia 36;
- Fondazione Mondino con sede in Pavia via C. Mondino n. 2;
- Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - Onlus con sede in Milano, via Pace n. 21;
- Casa di Cura "Figlie di San Camillo", con sede in Cremona Via Fabio Filzi n. 56;
- Casa di Cura "la Cittadella Sociale", con sede in Pieve del Cairo (PV) via Avanzi n. 8;

**CONSIDERATO** inoltre che, a causa dello stato di emergenza nazionale derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19, tutte le funzioni aziendali sono state impegnate a garantire attività direttamente connesse alla gestione dell'emergenza, rinviando a un momento successivo le pratiche ordinarie, tra le quali rientra anche il recepimento degli accordi di cui al presente provvedimento;

**RAVVISATA** la necessità per AREU di concludere l'iter approvativo delle convenzioni con i Soggetti che, prima del passaggio in Agenzia, hanno provveduto nei termini a inviare le convenzioni firmate digitalmente, rinviando l'invio del nuovo testo convenzionale, con i riferimenti dell'Agenzia, agli altri Istituti/Case di Cura/Fondazioni;

**DATO ATTO** che le predette convenzioni hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali interscambi rapporti tra le Parti a far data dal 01.07.2020, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti dell'Istituto, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

**EVIDENZIATO** che gli Istituti/Fondazioni/Case di Cura riconoscono ad AREU il rimborso dei costi sostenuti per tutti le prestazioni di trasporto e assistenza erogate, in base ai

valori medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera, e così definiti:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
- per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto e autorizzare gli accordi parti integranti del presente provvedimento con i sotto elencati soggetti:
  - Casa di Cura "Villa Esperia" con sede in Godiasco Salice Terme (PV) Viale dei Salici n. 35, ha trasmesso ad AREU;
  - Centro Polispecialistico "Armonia" con sede in Porto Mantovano, Via Fratelli Kennedy n. 73/C;
  - Casa di Cura "Beato Palazzolo" con sede in Bergamo, Via San Bernardino n. 56;
  - Fondazione Teresa Camplani, per la propria Casa di Cura Ancelle della Carità, con sede in Cremona Via Aselli n. 14, e sede legale in Brescia Via Moretto n. 33;
  - Fondazione Teresa Camplani, per la propria Casa di Cura S. Clemente, con sede in Viale Pompilio n. 65 Mantova e sede legale in Via Moretto n. 33 Brescia;
  - Fondazione Teresa Camplani, Casa di Cura Domus Salutis, con sede legale in Brescia (Bs) Via Moretto n. 33 e sede operativa in Brescia (Bs) Via Lazzaretto n. 3;
  - Fondazione Opera San Camillo – Casa di Cura San Camillo, con sede legale in Milano, Via Oldofredi n. 11 - con sede operativa in Cremona Via Mantova n. 113;
  - IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, con sede legale in Milano, via Giuseppe La Masa n. 19, per la struttura accreditata "Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò;
  - Casa di Cura "San Pio X", con sede in Milano, via Francesco Nava n. 31;
  - Casa di Cura "Le Betulle", con sede in Appiano Gentile (CO), viale Italia 36;
  - Fondazione Mondino con sede in Pavia via C. Mondino n. 2;
  - Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - Onlus con sede in Milano, via Pace n. 21;
  - Casa di Cura "Figlie di San Camillo", con sede in Cremona Via Fabio Filzi n. 56;
  - Casa di Cura "la Cittadella Sociale", con sede in Pieve del Cairo (PV) via Avanzi n. 8;
2. di stabilire che le suddette convenzioni hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatti salvi i rapporti intercorsi dal 01.07.2020 e sino al 30.06.2023;
3. di disporre che venga posto in essere tutto quanto necessario affinché le

convenzioni in parola siano formalmente perfezionate e comunicate, altresì, alle AAT e SOREU interessate;

4. di disporre che i ricavi derivanti dai sopra richiamati accordi, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliero, saranno registrati dall'Agenzia e contabilizzati nei bilanci di competenza sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti) a seguito di emissione delle relative fatture;
5. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 gli Istituti/Fondazioni/Case di cura riconosceranno ad AREU:
  - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
  - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento ;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.  
Imposta di bollo pari a € 32,00.  
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.  
Autorizzazione Fondazione Opera San Camillo - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI.Prot.n. 22172/2018 DEL 01/02/2018

## ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Fondazione Opera San Camillo – Casa di Cura San Camillo** (di seguito

per brevità Casa di Cura), con sede in Cremona (CR) Via Mantova 113,

C.F. 97477630152/P.IVA 06532810964 in atto rappresentata dal Dott.

Andrea Pantò quale Amministratore Delegato.

### PREMESSO CHE

che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo

prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti

letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto

Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere

formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di

PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il

trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a

livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al

miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in

condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la

collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete





ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Cremona o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura San Camillo, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Cremona.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere



inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Casa di Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo la dott.ssa Mariangela Dalla Valle di cui ai recapiti telefonici 0372567592 o 0372567111 e, quale referente sanitario, il Dott. Alessandro Signorini di cui al recapito telefonico 0372567111.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria équipe sanitaria in Struttura





scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) – per la Casa di Cura [sancamillo.cremona@pec.operasancamillo.net](mailto:sancamillo.cremona@pec.operasancamillo.net)

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la



controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione Opera San Camillo – Casa di Cura San Camillo rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Andrea Pantò

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal



Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione Opera San Camillo – Casa di Cura San Camillo

rappresentata dall' Amministratore Delegato Dott. Andrea Pantò



## ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALI.0001467.04-01-2017-U

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Casa di Cura Privata Le Betulle** (di seguito per brevità Casa di Cura), con sede in Appiano Gentile (Co) viale Italia 36, C.F./P.IVA 003909901333 in atto rappresentata dalla Sig.ra Graziella Beccaglia quale legale rappresentante.

### PREMESSO CHE

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la Casa di Cura, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- la suddetta Casa di Cura non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura alla struttura ospedaliera; la Casa di Cura, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST Lariana già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso la Casa di Cura accusino problematiche

cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Lariana o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Lariana.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale



impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo Sig.ra Rossella Antonini di cui ai recapiti telefonici 031/973311 e, quale referente sanitario, il Dott. Piergiorgio Novati di cui ai recapiti telefonici 031/973311.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica - MSA 2), la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco

aziendale ISHDUAE e la pec relativa alla fattura elettronica  
lebetulle@pec.casadicuralebetulle.it.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali  
di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle  
variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da  
AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per  
l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario  
connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra  
le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza  
dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2023, fatti salvi gli eventuali  
intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2020 per evitare di interrompere un  
servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo  
dipendenti presso la Casa di Cura Le Betulle nelle more del  
perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto  
di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica  
certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di  
Cura Le Betulle.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga

del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura/Istituto/Fondazione, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al

reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura Privata Le Betulle rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra Graziella Beccaglia. *x [Signature]*

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura Privata Le Betulle rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.ra Graziella Beccaglia. *x [Signature]*



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione CDC \_\_\_\_\_ - Agenzia delle Entrate n.

(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALI.0001467.04-01-2017-U

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS** (di seguito per

brevità Casa di Cura/Istituto/Fondazione), con sede legale in Milano,

via Giuseppe La Masa 19, C.F. e P.IVA 03254210150, rappresentato dal

Direttore Prof. Giuseppe Remuzzi, che opererà tramite la struttura

accreditata "Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e

CeleDaccò" (in breve CRC Daccò), situato in Ranica, via G.B. Camozzi

3

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al



miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- che il CRC Daccò ha ottenuto Autorizzazione e Accreditamento all'attività di day hospital con la "Deliberazione n. 209 del 26 marzo 2009" rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo (depositata agli atti presso gli Uffici dell'AREU). Che svolge, inoltre, all'interno della sua struttura le seguenti attività sanitarie: Day hospital, poliambulatorio con punto prelievi, Servizio di medicina di laboratorio generale di base e Laboratorio specializzato di citogenetica e genetica medica;
- che l'organizzazione dell'attività di day hospital, poliambulatorio e medicina di laboratorio e la gestione delle relative possibili emergenze presso il CRC Daccò è definito nelle Procedure Operative "Urgenze-emergenze: trattamento" e "Gestione del carrello e dello zaino per le urgenze-emergenze:";

• che, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/5127 del 15.06.01, il CRC Daccò ha stipulato regolare convenzione con l'Azienda Ospedaliera "Papa Giovanni XXIII di Bergamo" per la gestione, attraverso un protocollo organizzativo condiviso, della non dimissibilità dei pazienti in occasione di eventuali emergenze-urgenze;

• che, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/5127 del 15.06.01, ed in riferimento al collegamento funzionale ed organizzativo con la struttura di ricovero e cura sede di DEA/EAS "... detto collegamento dovrà essere espresso attraverso un protocollo organizzativo che esplicherà dettagliatamente i percorsi necessari alla tutela del paziente, e le cui condizioni contrattuali saranno specificate attraverso apposito atto convenzionale";

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.



### ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente temporale e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura/Istituto/Fondazione CRC Daccò, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura/Istituto/Fondazione si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura/Istituto/Fondazione, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Papa Giovanni XXIII.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura/Istituto/Fondazione decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura/Istituto/Fondazione al momento della richiesta di trasferimento.

Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di

Cura/Istituto/Fondazione può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura/Istituto/Fondazione mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Davide Besati di cui ai recapiti telefonici 0239014276 e, quale referente sanitario, il Dott. Norberto Perico di cui ai recapiti telefonici 035/45351.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Casa di Cura/Istituto/Fondazione si impegna a versare quanto



indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale 0000000 e la pec relativa alla fattura elettronica fatfo@pec.marionegri.it

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al \_\_\_\_\_, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal \_\_\_\_\_ per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura/Istituto/Fondazione CRC Daccò nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica



certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di Cura/Istituto/Fondazione CRC Daccò.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura/Istituto/Fondazione, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura/Istituto/Fondazione.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la

controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ART. 9 –Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t.Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura/Istituto/Fondazione \_\_\_\_\_rappresentata dal Legale Rappresentante Sig./Dott. \_\_\_\_\_

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal



Direttore Generale p.t.Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura/Istituto/Fondazione \_\_\_\_\_ rappresentata dal Legale

Rappresentante Sig./Dott. \_\_\_\_\_

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS  
Via Giuseppe La Masa 19, 20156 Milano-C.F. e P.I. 03254210150  
Aut. bollo virt. DPII Milano n. 185390/2016 del 1.8.2016

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS  
Via Giuseppe La Masa 19, 20156 Milano-C.F. e P.I. 03254210150  
Aut. bollo virt. DPII Milano n. 185390/2016 del 1.8.2016

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS  
Via Giuseppe La Masa 19, 20156 Milano-C.F. e P.I. 03254210150  
Aut. bollo virt. DPII Milano n. 185390/2016 del 1.8.2016

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS  
Via Giuseppe La Masa 19, 20156 Milano-C.F. e P.I. 03254210150  
Aut. bollo virt. DPII Milano n. 185390/2016 del 1.8.2016



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467.04-01-2017-U

## ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Casa di Cura Villa Esperia S.p.A.** (di seguito per brevità Casa di Cura),

con sede legale in Piazza Cittadella n° 13 – 37122 Verona (VR) e sede

operativa in Viale dei Salici n° 35 – 27052 Godiasco Salice Terme (PV),

C.F. 04774260584 e P.IVA 04927230153 in atto rappresentata dal Dott.

Giuseppe Croce Bermondi quale legale rappresentante.

### PREMESSO CHE

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la





La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura Villa Esperia, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Pavia.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di



assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Natali Samuele di cui ai recapiti telefonici 0383-945386 e, quale referente sanitario, la Dott.ssa Adele Andriulo di cui ai recapiti telefonici 0383/945251.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si



applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura  
effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi  
precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura  
emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco  
aziendale SUBM70N e la pec relativa alla fattura elettronica  
[dsa.villaesperia@pec.it](mailto:dsa.villaesperia@pec.it).

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali  
di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle  
variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da  
AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per  
l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario  
connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra  
le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza  
01 luglio 2020 sino al 31 Dicembre 2022, con esclusione del tacito  
rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso  
scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica  
certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) – per la Casa di



Cura [dsa.villaesperia@pec.it](mailto:dsa.villaesperia@pec.it)

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.



**ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Croce Bermondi

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Giuseppe



Croce Bermondi



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALI.E.0001467.04-01-2017-U

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Fondazione Teresa Camplani** con sede legale in Brescia (BS) Via

Moretto, 33 C.F./P.IVA 03372480982 – per la Casa di Cura Domus Salutis

sita in Brescia Via Lazzaretto, 3 in atto rappresentata dalla Dott. Fabio

Russo quale consigliere delegato, (di seguito per brevità Fondazione

CdC Domus Salutis),

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la



collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la Fondazione CdC Domus Salutis, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- la suddetta Fondazione CdC Domus Salutis, non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura Domus Salutis alla struttura ospedaliera; la Casa di Cura Domus Salutis, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST di Brescia già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**



La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio, Fondazione CdC Domus Salutis, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Brescia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

## **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione CdC Domus Salutis, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Fondazione CdC Domus Salutis, si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione CdC Domus Salutis, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Brescia.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione CdC Domus Salutis, decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione CdC Domus Salutis, al momento della richiesta di trasferimento.

Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione CdC Domus Salutis, può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Fondazione CdC Domus Salutis, mette a disposizione, quale referente amministrativo la Dr.ssa Gaia Camerini di cui ai recapiti telefonici 030/3709681 e, quale referente sanitario, il Dott. Luigi Leone di cui ai recapiti telefonici 030/3709401.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Fondazione CdC Domus Salutis, riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Fondazione



CdC Domus Salutis, riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Fondazione CdC Domus Salutis, riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Fondazione CdC Domus Salutis, si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale VHY8035 e la pec relativa alla fattura elettronica [contabilita.bs@pec.ancelle.it](mailto:contabilita.bs@pec.ancelle.it)

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

AC



Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2023 fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione CdC Domus Salutis, nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) - per la Fondazione CdC Domus Salutis : [domus@pec.ancelle.it](mailto:domus@pec.ancelle.it) ;

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Fondazione CdC Domus Salutis, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente

accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della

Fondazione CdC Domus Salutis

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice etico e comportamentale- MOG ex D.lgs. 231/2001**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice etico comportamentale e del Modello organizzativo gestionale ex D.lgs 231/2001 (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati reciprocamente da AREU e dalla Fondazione, in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla convenzione stessa. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016)



Le parti vicendevolmente dichiarano che i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa. Fondazione Teresa Camplani in qualità di Titolare del Trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a AREU come previsto dal Regolamento stesso. L'atto di nomina, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, una volta compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante pro tempore dovrà essere inviato all'indirizzo mail [privacy@ancelle.it](mailto:privacy@ancelle.it).

La Fondazione Teresa Camplani ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati contattabile scrivendo all'indirizzo mail [privacy@ancelle.it](mailto:privacy@ancelle.it).

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione CdC Domus Salutis rappresentata dal Consigliere Delegato Dott. Fabio Russo.

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione CdC Domus Salutis rappresentata dal Consigliere Delegato Dott. Fabio Russo.



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467.04-01-2017-U

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),  
con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,  
in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Fondazione Teresa Camplani** con sede legale in Brescia (BS) Via Moretto, 33 C.F./P.IVA 03372480982 – per la Casa di Cura Ancelle sita in Cremona via Aselli,14 in atto rappresentata dalla Dott. Fabio Russo quale consigliere delegato, (di seguito per brevità Fondazione CdC Ancelle),

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;
- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la



collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- Fondazione CdC Ancelle, nella persona del suo Consigliere Delegato, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- la Fondazione CdC Ancelle non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura Ancelle Cremona alla struttura ospedaliera; la Casa di Cura Ancelle, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST di Cremona già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**

AC

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio, Fondazione CdC Ancelle, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Cremona o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione CdC Ancelle, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Fondazione CdC Ancelle si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione CdC Ancelle, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Cremona.



È facoltà del medico che ha in cura il paziente Fondazione CdC Ancelle decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione CdC Ancelle al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione CdC Ancelle può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Fondazione CdC Ancelle mette a disposizione, quale referente amministrativo la Dr.ssa Gaia Camerini di cui ai recapiti telefonici 030/3709681 e, quale referente sanitario, Dott. Piervincenzo Storti di cui ai recapiti telefonici 0376/207202 – 0372 / 535739 – 0376/207536

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), Fondazione CdC Ancelle riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per

tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Fondazione CdC Ancelle riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Fondazione CdC Ancelle si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale VHY8035 e la pec relativa alla fattura elettronica contabilita.cr@pec.ancelle.it.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2023 fatti salvi gli eventuali

intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione CdC Ancelle la Casa nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it - per la Fondazione CdC Ancelle: ancellecremona@pec.ancelle.it

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Fondazione CdC Ancelle, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Fondazione CdC Ancelle.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice etico e comportamentale- MOG ex D.lgs. 231/2001**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione, e Codice etico comportamentale e del Modello organizzativo gestionale ex D.lgs 231/2001 (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati reciprocamente da AREU e dalla Fondazione, in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla convenzione stessa. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) le parti vicendevolmente dichiarano che i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità



strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa. Fondazione Teresa Camplani in qualità di Titolare del Trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a AREU come previsto dal Regolamento stesso. L'atto di nomina, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, una volta compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante pro tempore dovrà essere inviato all'indirizzo mail [privacy@ancelle.it](mailto:privacy@ancelle.it).

La Fondazione Teresa Camplani ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati contattabile scrivendo all'indirizzo mail [privacy@ancelle.it](mailto:privacy@ancelle.it).

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli  
Fondazione CdC Ancelle rappresentata dal Consigliere Delegato Dott. Fabio Russo.

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli  
Fondazione CdC Ancelle rappresentata dal Consigliere Delegato Dott. Fabio Russo.



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIAIF 0001467 04-01-2017-11

## ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Fondazione Teresa Camplani** con sede legale in Brescia (BS) Via

Moretto, 33 C.F./P.IVA 03372480982 – per la Casa di Cura San Clemente

sita in Mantova viale Pompilio, 65 in atto rappresentata dalla Dott.

Fabio Russo quale consigliere delegato, (di seguito per brevità

Fondazione CdC san Clemente),

### PREMESSO CHE

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in



condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la Fondazione CdC san Clemente, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- la suddetta Fondazione CdC san Clemente non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Fondazione CdC san Clemente alla struttura ospedaliera; la Fondazione CdC san Clemente, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST di Mantova già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



### ART. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Fondazione CdC san Clemente, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Mantova o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione CdC san Clemente sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Fondazione CdC san Clemente si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione CdC san Clemente che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in

carico da parte dell'equipe sanitaria del DEA dell'ASST di Mantova .

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione CdC san Clemente decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione CdC san Clemente al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, Fondazione CdC san Clemente può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Fondazione CdC san Clemente mette a disposizione, quale referente amministrativo la Dr.ssa Gaia Camerini di cui ai recapiti telefonici 030/3790681 e, quale referente sanitario, il Dott. Piervincenzo Storti di cui recapiti telefonici 0376/207202 – 0376/207536

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione



un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Fondazione CdC san Clemente riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Fondazione CdC san Clemente si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale VHY8035 e la pec relativa alla fattura elettronica contabilita.mn@pec.ancelle.it.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**



Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2023 fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso Fondazione CdC san Clemente nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) – per la Fondazione CdC san Clemente: [sanclemente@pec.ancelle.it](mailto:sanclemente@pec.ancelle.it)

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Fondazione CdC San Clemente, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della

AR



Fondazione CdC san Clemente.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice etico e comportamentale- MOG ex D.lgs. 231/2001**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice etico comportamentale e del Modello organizzativo gestionale ex D.lgs 231/2001 (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati reciprocamente da AREU e dalla Fondazione, in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla convenzione stessa. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) le parti vicendevolmente dichiarano che i dati trattati nell'ambito della



presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa. Fondazione Teresa Camplani in qualità di Titolare del Trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a AREU come previsto dal Regolamento stesso. L'atto di nomina, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, una volta compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante pro tempore dovrà essere inviato all'indirizzo mail [privacy@ancelle.it](mailto:privacy@ancelle.it).

La Fondazione Teresa Camplani ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati contattabile scrivendo all'indirizzo mail [privacy@ancelle.it](mailto:privacy@ancelle.it).

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione CdC san Clemente rappresentata dal Consigliere Delegato Dottor Fabio Russo

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Fondazione CdC san Clemente rappresentata dal Consigliere Delegato Dottor Fabio Russo



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-2017-U

## ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Armonia Centro Polispecialistico srl** (di seguito per brevità CP Armonia),

con sede in Porto Mantovano (MN) via F.lli Kennedy n. 73/c, C.F./P.IVA

02407580204 in atto rappresentata dal Dott. Ivan Miorali quale legale

rappresentante.

### PREMESSO CHE

◆ la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

◆ la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;



◆ che il CP Armonia ha richiesto con propria PEC a firma del Direttore Sanitario del 09.06.2020, di poter rinnovare la convenzione con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

◆ che il CP Armonia ha attivato una convenzione con la ASST di Mantova per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso/EAS.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso di pazienti presi in carico dal CP Armonia in regime di day surgery che accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Mantova o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

**ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte del CP Armonia, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.



Il CP Armonia si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario del CP Armonia che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Mantova.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso il CP Armonia decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dal CP Armonia al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, il CP Armonia può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, il CP Armonia mette a disposizione, quale referente amministrativo la Dott.ssa Lorna Campari cui ai recapiti telefonici 0376/1608516 e, quale referente sanitario, il Dott. Mario Luppi cui ai recapiti telefonici 0376/1608513.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) il CP





connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso il CP Armonia nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) – per il CP Armonia [lagoverdesrl@legalmail.it](mailto:lagoverdesrl@legalmail.it)

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte del presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.



### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico del CP Armonia.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia



(D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per

la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal

Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Armonia Centro Polispecialistico srl rappresentata dal Legale

Rappresentante Dott. Ivan Miorali

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal

Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Armonia Centro Polispecialistico srl rappresentata dal Legale

Rappresentante Dott. Ivan Miorali



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione CDC \_\_\_\_\_ - Agenzia delle Entrate n.

(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U

## ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU), con

sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto

rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore,

nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Humanitas Mirasole S.p.A. (Struttura Casa di Cura San Pio X con sede in**

**via Nava 31, 20159 Milano)** (di seguito per brevità Casa di Cura San Pio

X), con sede legale in Rozzano, via Manzoni n. 56 (MI), codice fiscale

10125410158 e partita I.V.A.10982360967 in atto rappresentata dal Dott.

Luciano Ravera quale legale rappresentante.

### PREMESSO CHE

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la



collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di

Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è

appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale

Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di

soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT)

di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari

urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la Casa di Cura San Pio X, nella persona del suo legale

rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i

trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-

dipendente;

- la suddetta Casa di Cura San Pio X non è dotata di Pronto Soccorso,

ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire

assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero

insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria

durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura San Pio X alla

struttura ospedaliera; la Casa di Cura San Pio X, inoltre, precisa di aver

da tempo attivato una convenzione con l'ASST Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda di Milano già individuata come sede di DEA per

prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.



## ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Niguarda o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

## ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura San Pio X, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura San Pio X si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura San Pio X, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Niguarda.



E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura/Istituto/Fondazione decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura/Istituto/Fondazione al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura San Pio X può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura di Cura San Pio X mette a disposizione, quale referente amministrativo la Sig.ra Alessia Masper di cui ai recapiti telefonici 02/69516515 e, quale referente sanitario, il Dott. Giorgio Tarassi di cui ai recapiti telefonici 02/69516189.

**Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura San Pio X riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a €





servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura San Pio X nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di Cura San Pio X – sanpioxmilano\_direzione\_sanitaria@legalmail.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura San Pio X, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura San Pio X.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.



## **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

## **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal  
Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura San Pio X rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.





Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALI.0001467. 04-01-2017-U

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Casa di Cura Figlie di San Camillo** (di seguito per brevità Casa di Cura),

con sede operativa in Cremona (CR) Via Fabio Filzi n. 56, C.F./P.IVA

01588540581/01008231001 in atto rappresentata dal Procuratore

Speciale Suor Anna Ucci; struttura di proprietà dell'ISTITUTO FIGLIE DI SAN

CAMILLO con sede legale in Roma Via di Acqua Bullicante n. 4.

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la





La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Cremona o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura Figlie di San Camillo, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Cremona. E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo



che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo la Sig.ra. Maria Anita Pasquale di cui ai recapiti telefonici 0372 421117 e, quale referente sanitario, il Dott. Andrea Bianchi di cui ai recapiti telefonici 0372 421115.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si



applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura  
effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi  
precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura  
emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco  
aziendale SUBM70N e la pec relativa alla fattura elettronica  
figliedisancamillo-cr-diramm@pec.it.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali  
di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle  
variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da  
AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per  
l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario  
connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra  
le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza  
dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2023, fatti salvi gli eventuali  
intercorsi rapporti a far data dal 01/07/2020 per evitare di interrompere  
un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti  
tempo dipendenti presso la Casa di Cura nelle more del  
perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.



Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di Cura figliedisancamillo-cr-diramm@pec.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via



stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura Figlie di San Camillo rappresentata dal Procuratore Speciale Suor Anna Ucci

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.



Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal

Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura Figlie di San Camillo rappresentata dal Procuratore

Speciale Suor Anna Ucci

Firmato da:  
ANNA UCCI  
Codice fiscale: CCUNNA55M51L218D  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Valido da: 18-07-2017 11:16:36 a: 18-07-2020 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-06-2020 13:01:17  
Approvo il documento



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione CDC \_\_\_\_\_ - Agenzia delle Entrate n.

(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U

E

**Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - onlus** (di

seguito per brevità ISI), con sede in Milano Via Pace n. 21, C.F./P.IVA

01315930154 in atto rappresentata dal Prof. Andrea Edoardo Bianchi

quale legale rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo

prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti

letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto

Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere

formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di

PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il

trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a

livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al

miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in

condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la

collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete





La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio l'ISI accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'ISI, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ISI si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ISI, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ISI decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza



da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ISI al momento della richiesta di trasferimento.

Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ISI può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ISI mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Claudio Lucchini di cui ai recapiti telefonici 02.54176301 / 02.54176300 e, quale referente sanitario, il Dott. Filippo Azzali di cui ai recapiti telefonici 02.54176214.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) l'ISI riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), l'ISI riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'ISI riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria équipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

L'ISI si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro



30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale A4707H7 e la pec relativa alla fattura elettronica isimilano@pec.it.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

**ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

**ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ISI nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per l'ISI isimilano@pec.it.



Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ISI, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ISI.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**



Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal  
Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale Onlus (ISI)  
rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Andrea Edoardo  
Bianchi

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla  
competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal  
Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale Onlus (ISI)  
rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Andrea Edoardo



Bianchi



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione Istituto Palazzolo n. 142544 del 05/12/2016 rilasciata da Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Bergamo 1.

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Casa di Cura Beato Palazzolo** (di seguito per brevità Casa di Cura), con

sede in Bergamo (BG) Via San Bernardino, 56, C.F./P.IVA 00533470167, in

atto rappresentata dal Dott. Gianbattista Martinelli quale legale

rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete





La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

### **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura Beato Palazzolo, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura



decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo la Sig./ra. Loredana Facchinetti di cui ai recapiti telefonici 035 389430 e, quale referente sanitario, il Dott. Alberto Imberti di cui ai recapiti telefonici 035 389274-444.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.



La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale SUBM70N – riferimento amministrazione RF01.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01 luglio 2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura Palazzolo nelle





In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ART. 9 - Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura Beato Palazzolo rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Gianbattista Martinelli



Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura Beato Palazzolo rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Gianbattista Martinelli



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione CDC \_\_\_\_\_ - Agenzia delle Entrate n.

(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFI CIALE.0001467. 04-01-2017-U

E

**Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl** (di seguito per brevità Casa di

Cura/Istituto) con sede in Pieve del Cairo (PV) Via Avanza 8, C.F./P.IVA

00420630188 in atto rappresentata dal Dott. Ing. Giuseppe Arduino

quale legale rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo

prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti

letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto

Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere

formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di

PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il

trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a

livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al

miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in

condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la

collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete





La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Pavia Ospedale di Voghera o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

## **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl, che ha in carico il paziente, mantiene



la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST Pavia – Ospedale di Voghera.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Cura La Cittadella Sociale Srl mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Ing. Marco Arduino di cui ai recapiti telefonici 0384/831850 e, quale referente sanitario, Dott. Antonietta Moreschi di cui ai recapiti telefonici 378/3020499.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.





## ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2020 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl cittadellasociale@pec.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.



#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia





Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

**ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALI.0001467. 04-01-2017-U

E

**Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino - IRCCS - a**

**Carattere Scientifico** (di seguito per brevità Casa di

Cura/Istituto/Fondazione), con sede legale in Pavia, via Mondino, 2,

Partita I.V.A. n.00396070187 rappresentata dall'Amministratore

Delegato, Prof. Livio Tronconi, munito di idonei poteri, domiciliato per la

carica presso la sede della Fondazione stessa

**PREMESSO CHE**

- che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in



condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- la suddetta Fondazione non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Fondazione alla struttura ospedaliera; la Fondazione, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**



La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso la Fondazione Policlinico San Matteo o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

## **ART. 3 Condizioni Operative**

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Fondazione si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Fondazione, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA della Fondazione



Policlinico San Matteo.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Fondazione mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Alberto Pinelli di cui ai recapiti telefonici 0382 380210 e, quale referente sanitario, il Dott. Daniele Bosone di cui ai recapiti telefonici 0382 380449.

**Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo



effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Fondazione riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano

anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal

MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

La Fondazione si impegna a versare quanto indicato ai capoversi

precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura

emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco

aziendale PLWL6S6

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali

di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle

variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da

AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per

l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario

connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra

le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza

dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2023, fatti salvi gli eventuali

intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2020 per evitare di interrompere

un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti



tempo dipendenti presso la Fondazione nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) – per la Fondazione [fondazione.mondino@pec.mondino.it](mailto:fondazione.mondino@pec.mondino.it)

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Fondazione, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Fondazione. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del



presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ART. 9 - Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**ART. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.f. Dott. Alberto Zoli

La Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Livio Pietro Tronconi

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla



competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal  
Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

La Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino  
rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Livio Pietro Tronconi

### Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 77 del 01/03/2021

Struttura Complessa Affari Generali e Legali

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEGLI ACCORDI PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933**

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 01/03/2021 al 16/03/2021

Milano, 17/03/2021

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Andrea Albonico

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)